

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via Flaminia 79 - 00196 Roma

Tel. 06/36002758 (3 linee r.a.) - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

c/c postale n. 59633008

Estratto dal verbale della riunione del Consiglio Regionale degli Psicologi del Lazio, tenutasi in Roma, nella sede dell'Ordine in data 20/10/09.

DELIBERA N. 388-09

**OGGETTO: Decisioni in merito a convenzione per i tirocini professionalizzanti con Università Pontificia Salesiana** -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";-----

- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";--

- visto, in particolare, l'art. 6, comma II, del D.P.R. n. 328/2001, ove è stabilito che "Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi";-----

- visto, altresì, il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";-----

- visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 gennaio 1990, in cui è stabilito che "ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, i titoli di Licenza e di Dottorato, rilasciati dalla Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, sono considerati equipollenti al diploma di laurea in Psicologia rilasciato dalle Università italiane";-----

- vista la delibera n. 382 del 19 dicembre 2007, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Convenzione tra l'Ordine e l'Università Pontificia Salesiana di Roma per la regolamentazione del tirocinio necessario per l'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo; -----
- viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;-----
- preso atto che, nelle summenzionate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;-----
- tenuto conto, altresì, che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy;-----
- letta la nota, prot. n. 4605 del 5 dicembre 2008, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso, in risposta a un quesito formulato dall'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, un parere sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di psicologo; -----
- preso atto che, nella suddetta nota, il Direttore Generale, dottor Antonello Masia, ha espressamente stabilito che "non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuità. Infine, si conferma che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 328/2001 non è stato ancora emanato";-----
- vista la nota, prot. n. 6322 del 13 ottobre 2009, con la quale l'Università Pontificia Salesiana di Roma ha comunicato l'esigenza di stipulare una convenzione in merito al tirocinio necessario per l'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo;-----
- ravvisata la necessità di inserire una normativa transitoria per gli iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. n. 509/1999; -----
- rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per la regolamentazione del tirocinio necessario per l'iscrizione alla

sezione B e alla sezione A dell'Albo, recependo i recenti indirizzi in materia di tirocini;-----

- vista l'ipotesi di Convenzione;-----

all'unanimità dei presenti-----

-----delibera (n. 388-09)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di stipulare una Convenzione tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, per le attività di tirocinio necessarie ai fini dell'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo;-----

2) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione sotto riportata, che costituisce parte integrante della presente delibera.-----

Convenzione tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, in merito alle attività di tirocinio necessarie ai fini dell'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo ---

L'Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, e l'Ordine degli Psicologi del Lazio convengono quanto segue:-----

A partire dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 con inizio dall'anno accademico 2008/2009 ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo e alla sezione A dell'Albo, sarà regolato dalle seguenti norme.-----

- Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 ex D.M. n. 270/2004)-----

Il tirocinio semestrale (pari a 500 ore), richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione B dell'Albo, deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.-----

- Lauree magistrali in Psicologia (LM-51 ex D.M. n. 270/2004)-----

Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali, richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione A dell'Albo, deve avere la durata di un anno (pari 1000 ore) e deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.-----

Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio in relazione ai periodi di svolgimento delle sessioni degli Esami di Stato, questo dovrà essere

iniziato nelle due date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (15 marzo e 15 settembre) atteso che l'interessato abbia già conseguito il titolo di studio.-----

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio. -----

Iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 (norme transitorie) -----

Restano valide le norme attuali, che prevedono che il tirocinio possa essere effettuato anche durante il corso di studi, per gli studenti che risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999 e che terminino il loro tirocinio entro dicembre 2010 (lauree specialistiche) ed entro settembre 2010 (lauree triennali). -----

Inoltre si precisa che : -----

- il tirocinio professionalizzante richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione A dell'Albo, per coloro che abbiano effettuato il tirocinio semestrale posteriormente alla laurea triennale e che abbiano sostenuto l'Esame di Stato per Dottore in Tecniche Psicologiche (sezione B dell'Albo), conseguendo la relativa abilitazione, è della durata di sei mesi (500 ore). -----

Dopo le suddette scadenze, a partire dal 2011, i tirocini, anche per gli studenti iscritti a corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999, seguiranno le modalità, i tempi e le scadenze validi per gli studenti iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 270/2004 e qui indicati. -----

Il presente accordo si considererà concluso dopo conforme delibera dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione, -----

**OMISSIS**

**Il Segretario**

**Il Presidente**